studiolegalecelentano.com

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Bari

SEZIONE LAVORO

n. 541/2023RG

La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:

dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore

dott.ssa Manuela Saracino Consigliere

dott. Pietro Mastrorilli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di secondo grado iscritta al n. 541/2023RG

tra

Parte_1 nato a *Dati_1* nella qualità di esercente la potestà di genitore sul minore *Per_1* nato a *Dati_2* *Dati_2* entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Celentano;

Appellante

e

Controparte_1 in persona del suo Presidente *pro-tempore*,

Appellato contumace

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex* art. 442 c.p.c., depositato in data 13.5.2021, *Parte_1*, in qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio minore *Per_1* – in seguito alla declaratoria di improponibilità di un precedente ricorso depositato il 15.10.2020 finalizzato ad ottenere, ai sensi dell'art. 445 *bis* c.p.c., la verifica preventiva del requisito sanitario utile a fruire dell'indennità di frequenza (quale prestazione revocata in data 5.10.2020, per effetto della mancata conferma del suddetto requisito in esito a verbale sanitario del 7.9.2020) – adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere il

studiolegalecelentano.com

riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in favore del minore, con decorrenza dalla data della sospensione ovvero, secondo altra decorrenza giudizialmente accertata con condanna dell' *CP_1* alla relativa corresponsione e al pagamento delle spese di lite.

L'*CP_1* si costituiva, reiterando l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale, per non avere il ricorrente – dopo la revoca della prestazione assistenziale in godimento – inoltrato una nuova istanza amministrativa, e chiedendo il rigetto della domanda.

Ammessa ed espletata c.t.u. medico-legale, con sentenza n. 1755/2023 pronunciata in data 17.5.2023 il Tribunale di Foggia, disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall'*CP_* alla luce dei principi di diritto enunciati da Cass. Sez. Un. 09/05/2022, n. 14561, secondo cui "*In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa*", accoglieva il ricorso per quanto di ragione e condannava l'*CP_1* al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità di frequenza a decorrere dal 12.09.2022, oltre accessori come per legge, compensando per intero le spese di lite ad eccezione di quelle di c.t.u., poste a carico dell' *[...] CP_2* .

Il Giudice di prime cure, dopo aver inquadrato l'istituto dell'indennità di frequenza per i minori invalidi ai sensi dell'art. 1 e 3 della Legge n. 289/1990, perveniva alla predetta decisione osservando nel merito che:

-secondo quanto accertato dal nominato c.t.u., dr. *Persona_2* , risultava soddisfatto il requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità, avendo l'ausiliario diagnosticato, in capo a *Persona_3* , l'esistenza di una "*sindrome di ansia sociale*", quale patologia che determinava difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età;

-in merito alla decorrenza, il predetto consulente aveva puntualizzato che la stessa "*deve intendersi dalla data delle operazioni peritali ed in dettaglio dal 12 settembre 2022 in cui si sono rese manifeste la semeiologia e la clinica nella loro ingravescenza, che nel tempo non hanno avuto alcun possibile miglioramento come, altresì, potrebbe essere ipotizzabile nel pz in eta' pediatrica in relazione alla fisiologia del neurosviluppo*" (cfr., pag. 11 della relazione depositata in data 2.3.2023).

- il c.t.u. aveva pure fornito chiarimenti circa le ragioni sottese all'impossibilità di individuare, quale presumibile epoca di insorgenza dello stato invalidante, un momento

studiolegalecelentano.com

antecedente a quello della visita peritale (come richiesto con ordinanza del 15.3.2023). A tal proposito aveva segnalato che il piano educativo individualizzato, depositato dalla parte ricorrente in data 20.2.2023, atteneva all'anno scolastico 2022-2023, laddove quello allegato al ricorso introduttivo si riferiva all'anno scolastico 2019-2020. In assenza di documentazione relativa al periodo intermedio ed in considerazione del fisiologico processo di maturazione che connotava il sistema neurologico del minore, l'ausiliario aveva evidenziato come solo in sede di operazioni peritali fosse stato possibile verificare la risposta a trattamenti di logopedia e/o di terapia comportamentale;

- se era vero che, in linea generale (v. Cass. n. 8723/2007), il momento di insorgenza dello stato invalidante non coincideva con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché era in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale era improbabile che l'accertamento tecnico intervenisse nella fase iniziale, specie nel caso di patologie evolutive, era altrettanto vero che incombeva sulla parte che richiedeva la prestazione l'onere di dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si fosse verificato in data antecedente all'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere già integrati i requisiti costitutivi della prestazione in un momento antecedente rispetto a quello accertato dal consulente (Cass. n. 35899/2022);

- neppure si giustificava l'espletamento di ulteriori indagini, non rinvenendosi elementi utili per far risalire la patologia in questione ad un tempo coincidente con l'epoca della visita di revisione (7.9.2020), allorquando era stata diagnosticata in capo al minore soltanto una "*lieve dislalia in trattamento logopedico*" (come documentato nel verbale sanitario in atti).

2. Avverso detta sentenza *Parte_1* , nella dedotta qualità, ha proposto appello con ricorso depositato in data 20.05.2023, chiedendo in parziale riforma della sentenza impugnata la condanna dell'*CP_1* al pagamento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della sospensione dell'indennità ovvero in subordine da quella risultante al termine del procedimento, con condanna dell *CP_1* al pagamento dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio.

3. L'*CP_* previdenziale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito.

Ammessa ed espletata nuova c.t.u., all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo trascritto in calce alla sentenza.

studiolegalecelentano.com

4.La parte appellante censura la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui, condividendo quanto accertato dal ctu dott. *Persona_2* , non ha riconosciuto la decorrenza della indennità di frequenza dalla data del provvedimento di revoca dell'*CP_1* bensì dalla data delle operazioni peritali *«in cui si sono rese manifeste la semeiologia e la clinica nella loro ingravescenza»*.

Si duole pertanto dell'erroneo accertamento del momento dell'insorgenza dello stato invalidante che rileva ai fini della decorrenza della prestazione assistenziale pretesa, mancante di un'accurata valutazione dei documenti prodotti e dell'esercizio di tutti i possibili poteri di accertamento più idonei.

Contesta pertanto l'elaborato peritale nel quale il consulente dr. *Per_2* , non ha precisato le ragioni, anche in base ai comuni processi evolutivi della malattia, per cui non era possibile procedere alla retrodatazione alla data della domanda, considerando come riferimento la data di inizio delle operazioni peritali e non, invece, quella della domanda amministrativa, non cogliendo il concetto di *continuum* delle manifestazioni patologiche nella loro progressività della medesima patologia, e così trascurando i dati, pur presenti agli atti, che testimoniano l'evolutività della stessa a decorrere almeno dalla data della domanda amministrativa, già con quei connotati di gravità e con quelle alterazioni comportamentali rilevate dal C.t.u. in occasione delle operazioni peritali << *in cui si sono rese manifeste la semeiologia e la clinica nella loro ingravescenza* >>.

L'appellante si duole altresì della mancata valutazione dell'ulteriore documentazione medica, integrativa e di formazione successiva, prodotta nelle more del giudizio e resa disponibile successivamente alla data di iscrizione a ruolo del giudizio, relativa al piano educativo individualizzato relativo all'anno scolastico redatto in data 22-27.6.22 (dunque precedentemente alle operazioni peritali del 12.9.22), e perfettamente sovrapponibile ai piani educativi relativi agli anni precedenti, che accertava il persistere della patologia di *"Sindrome di ansia sociale dell'infanzia*" ed evidenziava *il continuum* con la medesima patologia esistente al momento della visita di revisione del 7.9.2020.

Ritiene, pertanto, illogiche le conclusioni a cui giunge il ctu anche a seguito dei chiarimenti resi e poste alla base della decisione del giudice di prime cure in quanto

studiolegalecelentano.com

effetto di una valutazione incompleta e non accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante, nonché di una errata applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.

5.Con altro motivo di appello *Pt_1* censura la sentenza impugnata ritenendola illegittima anche in punto di spese avendo il giudice di prime cure compensato integralmente le spese di lite tenuto conto della decorrenza differita dell'accertamento.

6.L'appello è fondato e va conseguentemente accolto.

7.La L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, ha disposto: "*Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e successive modificazioni, a decorrere dal 1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziali, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica". L'art. 2 della stessa legge stabilisce poi, ai commi 3 e 4: "3.*

studiolegalecelentano.com

La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. 4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza."

Si tratta, con tutta evidenza, di un sostegno alle famiglie dei minori, allo scopo di garantire agli stessi cure riabilitative, l'istruzione scolastica, una formazione professionale.

8.Orbene, il consulente tecnico officiato in primo grado, dr. *Persona_2*, al termine dell'accertamento peritale ha concluso per il riconoscimento della condizione di minore invalido con difficoltà persistenti a compiere compiti propri della sua età in quanto affetto da *"Sindrome di ansia sociale"* con decorrenza dalla data delle operazioni peritali ed in dettaglio dal 12 settembre 2022 «*in cui si sono rese manifeste la semeiologia e la clinica nella loro ingravescenza, che nel tempo non hanno avuto alcun possibile miglioramento come, altresì, potrebbe essere ipotizzabile nel pz in età pediatrica in relazione alla fisiologia del neurosviluppo*" (cfr., pag. 11 della relazione depositata in data 2.3.2023)».

Tuttavia ha fornito chiarimenti non convincenti circa le ragioni sottese all'impossibilità di individuare, quale presumibile epoca di insorgenza dello stato invalidante, un momento antecedente a quello della visita peritale.

Ciò ha indotto la Corte in data 11.12.2023 a nominare un nuovo consulente affidandogli il compito di rispondere al seguente quesito: "*accerti e riferisca il CTU con giudizio adeguatamente motivato, quali infermità o minorazioni fisiche, psichiche o mentali presenti il minore* *Persona_3* *in particolare se presenti patologie che comportano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; in caso di risposta affermativa accerti quando è insorto tale stato invalidante, se lo stesso fosse già presente al momento della domanda amministrativa ovvero sia insorto*

studiolegalecelentano.com

successivamente indicando altresì i criteri mediante i quali ha ritenuto di poterla stabilire”.

Il CTU officiato in questo grado del giudizio, dr. *Persona_4* specialista in neurologia pediatrica, accettato l’incarico in data 15.12.2023 ha sottoposto a visita medica il minore *Persona_3* in data 12.01.2024, ed ha depositato telematicamente l’elaborato peritale.

Orbene, sulla base della documentazione medica prodotta, dalla storia clinica che derivava dall’analisi degli atti e dall’esame obbiettivo, ha rilevato che il minore *Per_3 [...]* è affetto da *“Sindrome di ansia sociale. Disturbi del linguaggio. Mutismo elettivo”.*

Il dr. *Per_4* nella relazione peritale depositata, ha sottolineato che «*il quadro clinico rilevato presente già dalle prime diagnosi funzionali neuropsichiatriche, evidenzia un una situazione che compromette le attività socio-relazionali e, di conseguenza, le capacità di apprendimento scolastico che hanno richiesto, fin dai primi anni della scuola elementare, un sostegno didattico. Si tratta di un quadro complesso che richiede un percorso psico educativo e riabilitativo impegnativo e prolungato nel tempo. La valutazione della documentazione esibita evidenzia, tra l’altro, una evoluzione in senso peggiorativo della sintomatologia che, ad oggi, si presenta in una fase florida, con un quadro clinico che necessita di una continua supervisione*».

Ha concluso, affermando che il minore *Persona_3* per le patologie rilevate in sede di visita peritale risultava affetto da *“Sindrome di ansia sociale. Disturbi del linguaggio. Mutismo elettivo”* accertando *“il minore invalido con difficoltà persistenti a compiere i compiti propri della sua età con decorrenza dalla data di revisione del 7/9/2020”.*

9.La Corte ritiene di dover condividere le conclusioni del c.t.u

Invero, l’espletata consulenza tecnica effettuata - fondata su idonei elementi di fatto e immune da rilievi critici e vizi logici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico fisiche del minore e di una corretta applicazione dei

studiolegalecelentano.com

criteri valutativi riferibili al caso in esame - ha accertando in modo inequivocabile, con riferimento alla decorrenza, che *il minore è da considerarsi invalido con difficoltà persistenti a compiere i compiti propri della sua età con decorrenza dalla data di revisione del 7.9.2020.*

10.Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertato il diritto dell'appellante nella qualità di esercente la potestà del minore *Persona_3* a percepire l'indennità di frequenza con decorrenza 7.09.2020, va condannato l'*CP_1* al pagamento in favore della parte dei relativi ratei, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione nei limiti di legge.

11. L'esito del giudizio travolge la statuizione in ordine alle spese del primo grado, compensate in ragione della decorrenza differita della prestazione. Secondo soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vanno infatti poste a carico dell'*CP_1* con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni (v. da ultimo d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.

Va altresì riconosciuto l'aumento del compenso *ex* art. 4, comma 1 *bis* del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n.147 del 2022) nella misura, ritenuta congrua - in relazione alla non particolare complessità della controversia, del numero dei documenti allegati ed alla conseguente concreta agevolazione derivante dai collegamenti ipertestuali contenuti negli atti introduttivi - del 10%.

Ugualmente a carico dell'*CP_1* vanno poste le spese relative alla c.t.u. espletata, liquidate con separato provvedimento.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* in qualità di genitore esercente la potestà sul minore

studiolegalecelentano.com

Persona_3 con ricorso depositato in data 20.05.2023 avverso la sentenza n. 1755/2023 resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 17 maggio 2023 così provvede:

accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto di *Persona_3* a percepire l'indennità di frequenza con decorrenza dal 7.09.2020 in luogo del 12.09.2022;

condanna l'*CP_* al pagamento in favore dell'appellante dei relativi ratei con le decorrenze indicate e con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione nei limiti di legge;

condanna l'*CP_* al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € *Importo_1* per il primo grado ed € *Importo_2* per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Celentano.

pone definitivamente e per intero a carico dell'*CP_1* le spese di c.t.u.

Così deciso in Bari, il 29 aprile 2024

Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando